

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

L'Assessore

(solo per posta elettronica)

Prot. n. 3757gab del 29 SET 2020

Oggetto: Emergenza COVID – Condizioni di utilizzo delle mascherine.

Ai Sigg. Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della Regione Siciliana

per il tramite di: Sig. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

e p.c. All'On.le Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore alla Salute

, Al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie
ed Osservatorio Epidemiologico

Al Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dell'Istruzione,
dell'Università e del Diritto allo Studio

Nella considerazione che sono pervenute, per le vie brevi a questo Assessorato, notizie relative a disposizioni impartite dalle Istituzioni scolastiche della Regione volte ad obbligare gli studenti, compresi quelli di più piccola età, all'uso esclusivo delle mascherine chirurgiche, si rappresenta quanto segue.

Il verbale n. 94 del 7 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito indicazioni sulle condizioni di utilizzo delle mascherine rispetto alla fascia di età dello studente, prevedendo che *“tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina*

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto) ”.

Le medesime previsioni, già anticipate nel documento dello stesso CTS n. 82 del 28 maggio 2020 (*possibilità di indossare “una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca”*), sono state richiamate nei successivi verbali dello stesso Comitato, nonché nelle Linee Guida regionali del 14 luglio 2020, emanate a cura della *task-force* appositamente costituita.

Queste ultime, al paragrafo II.2.2. (*“Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale”*) hanno espressamente previsto: “... *che ogni alunno, così come gli operatori, dovrà personalmente disporre di una mascherina chirurgica o **di comunità**, ... con le sole eccezioni previste per gli alunni delle scuole per l'infanzia 0-6 anni e per i portatori di disabilità...*”.

La facoltà dell'uso di mascherine di comunità, realizzate in materiale lavabile e riciclabile, potrà pertanto essere concessa agli studenti, con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, anche per effetto della sua possibile personalizzazione e della variabilità realizzativa della stessa che, presso gli alunni di più piccola età, potrà assumere tonalità cromatiche in grado di promuovere, specialmente nei bambini, una interpretazione ludica dell'adempimento.

Per quanto sopra richiamato e in osservanza delle sopra richiamate previsioni, si raccomanda alle SS.LL. di volere ammettere l'uso, da parte degli studenti come sopra individuati, sia delle mascherine chirurgiche, da tenere nella diretta disponibilità degli istituti scolastici, che di quelle c.d. di comunità, fermo restando, per queste ultime, l'onere in capo alle famiglie di provvedere alle necessarie e regolari operazioni di pulizia ed igienizzazione delle stesse.

Infine, con riferimento a quanto stabilito all'art.1 della recente **Ordinanza del Presidente della Regione n.36 del 27 settembre 2020**, relativa all'obbligo di indossare le mascherine nei “*luoghi aperti al pubblico, in contesti di presenze di più soggetti*”, si precisa che, come da intese assunte con le competenti Autorità sanitarie, l'uso dei predetti dispositivi, presso gli istituti scolastici, rimane regolamentato dalle Linee Guide di settore sopra citate, in atto vigenti.

Di conseguenza, l'obbligo all'uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e, all'interno dell'aula, solo se in movimento.

L'Assessore
On.le Prof. Roberto Lagalla

